



AL COMANDO 1^a REGIONE AEREA MILANO
Ufficio Comando
aeroregione1@postacert.difesa.it
Piazza Novelli, 1 - 20129
MILANO

Prot. N. 28E/2024

OGGETTO: *Compenso Forfettario di Impiego (CFI) presso la 46^a Brigata Aerea - PISA.
Inosservanza delle norme contrattuali e delle direttive applicative di Forza Armata.*

e, per conoscenza,

STATO MAGGIORE AERONAUTICA - U.C.A.G.
stataereo@postacert.difesa.it
ROMA

46^a BRIGATA AEREA
46aerobrigata@postacert.difesa.it
PISA

Riferimenti:

- a. Direttiva SMA - ORD 032 “*Normativa generale per la gestione dei compensi forfettari d’impiego e di guardia*” (Ed. 2012);
- b. foglio n. M_D ARM001 0029406 del 19 marzo 2018 “*Linee di indirizzo per l’attribuzione del compenso forfettario di impiego e compenso forfettario di guardia, di cui all’articolo. 9 del D.P.R. 163/2002*” – (SMA – 1° Reparto).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Spett.le Ufficio Comando della 1^a Regione Aerea,

colleghi, nostri iscritti, hanno rappresentato una problematica meritevole, a parere della scrivente Associazione, dell’attenzione di codesto Ufficio.

Essa riguarda le modalità di **espletamento delle attività svolte presso la 46^a Brigata Aerea di PISA, in regime di esercitazioni/operazioni connesse a situazioni di impiego non compatibili con l’orario di lavoro** (in cui lo stesso viene sospeso) applicando, di conseguenza, la disciplina di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 86 - e successivi DPR di concertazione - regolanti la materia del **regime di Compenso Forfettario d’Impiego (CFI)**.

In relazione a quanto sopra, occorre preliminarmente rilevare che, come da prescrizione della Legge sopracitata, “*il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo, oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore*”.



I DPR di concertazione hanno poi definito che, per tali attività, è dovuto un particolare compenso forfettario d'impiego denominato con l'acronimo CFI, ovvero *“corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, **che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione**”*.

In ragione quanto sopra, la Forza armata ha definito che al personale impiegato nelle attività di “finestra operativa” sia attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo, da definire attraverso le procedure di concertazione e che, “all'interno di ben definite finestre operative”, l'attività del personale militare venga disciplinata in accordo ai seguenti punti:

- prevedere l'impiego prolungato e continuativo del personale oltre il normale orario di lavoro;
- protrarsi senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore;
- prevedere l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione;
- salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo, prevedere l'impiego del personale per non più di dodici ore giornaliere;
- consentire al personale il recupero delle energie psicofisiche e la fruizione di adeguati turni di riposo;
- non eccedere il limite massimo di centoventi giorni l'anno.

Ciò posto, in controtendenza con il quadro giuridico vigente e con le disposizioni contrattuali e di Forza armata, si registra, presso l'Ente in parola, la seguente “inusuale” criticità gestionale: **esclusione a priori dalle liste delle operazioni/esercitazioni (per l'intera citata “finestra operativa”) del personale che, per esigenze personali e preventivamente autorizzato, abbia chiesto di accedere alla flessibilità in ingresso e in uscita esclusivamente in determinate giornate lavorative.**

Ciò appare lesivo e non in linea né con il disposto di legge, né con le disposizioni di natura contrattuale, nonché con le linee di indirizzo dettate dalla Forza armata considerato che, inoltre, il predetto personale potrebbe eventualmente partecipare in maniera continuativa per le restanti giornate di finestra operativa.

Inoltre, sia la direttiva posta a rife. a., che le citate linee guida dello SMA in rife. b., così riportano: *“ad esclusione delle operazioni di tipo reale, nelle quali non è prevista alcuna discrezionalità da parte dei Comandanti, per le esercitazioni/attività addestrative, dovrà essere valutata l'opportunità, in termini di vantaggio costo/efficacia, di gestire le medesime attività mediante una finestra operativa, ovvero impiegando i normali istituti direttamente connessi con l'orario di servizio (straordinario/recupero compensativo)...omissis...**Il compenso è corrisposto in base al numero di giornate calendariali di effettiva partecipazione alle attività, gestite all'interno della finestra operativa, prescindendo dall'orario di inizio/termine delle attività**”*; così configurando la chiara possibilità di essere parte dell'operazione prescindendo dall'orario di inizio/termine delle attività.



Diverse interpretazioni risulterebbero aberranti, da un punto di vista del diritto, specie quando le finestre operative hanno, come nel caso di un ente operativo, archi temporali estesi.

In conclusione, a parere dello scrivente Sindacato, in linea con la disciplina consolidata e già citata in premessa, **l'esclusione aprioristica di personale, fruitore di un orario flessibile, appare comportamento non in linea con il disposto di legge, oltreché ingiusto, vessatorio e da rettificare.**

Per quanto sopra, **si chiede a codesto Ufficio**, giusto quanto stabilito e voluto sinora in termini di interlocuzione sindacale areale, un solerte intervento chiarificatore teso a risolvere questa sperequazione a danno del personale militare inserito in "finestre operative", al fine di garantire a tutti, in maniera equa ed imparziale, l'accesso all'istituto del CFI.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Roma, lì 14 giugno 2024

AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido BOTTACCHIARI